



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 78 DEL 21 DICEMBRE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 19 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.30 della Società A.S.D. AURORA REGGIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 SGS del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Valanidi Calcio Giovanile – Aurora Reggio del 20.11.2016- Campionato Regionale Giovanissimi- penalizzazione di TRE punti in classifica, ammenda di € 250,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 23 gennaio 2017;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 23 GENNAIO 2017.

RECLAMO n.31 del Sig.MORABITO Salvatore (tesserato della Società U.S.D. Africo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (squalifica fino al 01.03.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

-che il reclamante ha chiesto di essere sentito;

-che è pervenuta istanza di rinvio ad altra data da parte del reclamante il quale ha manifestato la propria impossibilità a comparire nella seduta odierna per improvvisi e delicati problemi di salute della moglie;

ritenuto legittimo l'impedimento;

P.Q.M.

rinvia l'udienza del su citato reclamo alla data del 23 GENNAIO 2017;

manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.

RECLAMO n.32 della Società A.S.D. VIBO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 7.12.2016 (squalifica dei calciatori FLORIO Domenica Angela e GERACE Maria Azzurra per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la reclamante nega la responsabilità delle due calciatrici, sostenendo che le stesse non hanno preso parte alla rissa, ma si sarebbero attivate nel tentativo di dividere le contendenti, ricevendo stratonamenti di ogni genere; che nel referto di gara, che costituisce prova privilegiata, l'arbitro ha attestato di aver riconosciuto le due calciatrici descrivendone con precisione la condotta, per cui deve ritenersi che le stesse hanno partecipato attivamente alla rissa; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 33 della Società A.S.D. SANT'EUFEMIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 del 7.12.2016 (squalifica del calciatore CAMMARERE Graziano per DUE gare effettive, squalifica del calciatore LUPPINO Davide fino al 07.03.2018, squalifica del campo di gioco per UNA gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

premesso che il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cammarere Graziano per due gare è inammissibile a norma dell'art.45, comma 3, lett. a) del C.G.S. e che è altresì inammissibile l'impugnazione della squalifica del campo della società per una gara, ai sensi dell'art. dell'art.45, comma 3, lett. c) del C.G.S.;

ritenuto che dagli atti ufficiali risulta che, al 35° del 1° T., in occasione della rissa che coinvolgeva parecchi calciatori di entrambe le squadre e alcuni sostenitori del Sant'Eufemia, il calciatore n. 12 del Sant'Eufemia Luppino Davide colpiva intenzionalmente l'arbitro al volto con uno schiaffo procurandogli dolore al mento e la caduta del fischietto, quindi lo spingeva con violenza; che la società reclamante invoca lo scambio di persona con il calciatore Gentilomo Domenico, in lista con il n. 17, come denunciato dal medesimo in una dichiarazione spontanea di responsabilità con firma autenticata allegata al ricorso, nella quale asserisce di avere spinto il direttore di gara, di avergli sottratto il fischietto dalla bocca, ma di non averlo colpito; ritenuto che in tale aspetto occorre procedere alla audizione del direttore di gara;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Cammarere Graziano per due gare;

dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo per una gara;

rimanda ogni altra decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 23 GENNAIO 2017.

RECLAMO n. 34 della Società A.S.D. ACCONIA SPARTANS

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.45 del 7.12.2016 (ammenda di € 80,00, squalifica dell'allenatore GALIOTO Claudio fino al 08.02.2017, squalifica del calciatore MOLINARO Giuseppe fino al 22.02.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

ritenuto che, con riferimento alla squalifica comminata al calciatore Molinaro Giuseppe in qualità di capitano, non essendo stato individuato il calciatore responsabile di un atto di violenza nei confronti dell'arbitro, la società reclamante ha comunicato il nominativo del calciatore Mazzotta Alessandro, quale responsabile, a suo dire involontario, dell'episodio in oggetto; che i fatti ascritti risultanti dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, sono quelli accertati dal Giudice di primo grado; che la squalifica all'allenatore Galioto Claudio può essere ridotta, valutata la natura e l'entità del fatto accertato;

P.Q.M.

riduce la squalifica all'allenatore GALIOTO Claudio fino al 09 GENNAIO 2017;

annulla la squalifica nei confronti del capitano MOLINARO Giuseppe e manda gli atti al Giudice Sportivo competente per l'irrogazione della sanzione nei confronti del calciatore MAZZOTTA Alessandro;

rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 35 della Società A.S.D. UMBRIATICO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 7.12.2016 (squalifica del calciatore MELE Pasquale Alessio per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore RIZZUTO Mario per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante non sono sufficienti a confutare quanto risultante dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata;

che le sanzioni inflitte ai due tesserati appaiono congrue ed adeguate rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n.75 del 15 dicembre 2016 del Corte Sportiva di Appello Territoriale, la delibera inerente il reclamo n.29, per mero errore di trascrizione, ha riportato un dispositivo errato relativamente al nome del reclamante.

Pertanto la decisione assunta deve intendersi come di seguito riportata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 12 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

.....omissis.....

RECLAMO n.29 del Sig. DE SIENA Sergio (tesserato della Società Real Catanzaro 1969)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.9 Amatori del 24.11.2016 (squalifica fino al 28/02/2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

considerato dal rapporto del direttore di gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che il Sig. De Siena Sergio si è reso responsabile di comportamento minaccioso verso l'arbitro durante la gara;

che al termine, ha proferito minacce nei confronti dello stesso;

che dal rapporto del direttore di gara non si ravvisa il tentativo di aggressione;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore DE SIENA Sergio al 23 GENNAIO 2017 e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi